

GIUNTA COMUNALE ASSESSORE CARLA REY

Commercio e Attività produttive Tutela del consumatore e Qualità urbana Rapporti con le Associazioni europee degli enti locali Venezia, 17-06-2013

Prot. nr. 270539

Al Consigliere comunale Alessandro Vianello

e per conoscenza

Al Presidente del Consiglio comunale Ai Capigruppo Al Capo di Gabinetto del Sindaco Al Vicesegretario Vicario Direttore dott. Francesco Vergine

Oggetto: risposta all'interrogazione nr. d'ordine 1824 (Nr. di protocollo 84) inviata il 06-05-2013 con oggetto: Il "pianista fuori posto" e l'occupazione del suolo pubblico

In riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto, a risposta scritta, si fa presente che:

- l'attività di "artista di strada" su suolo pubblico è normata dal regolamento comunale "per la Disciplina delle attività artistiche che si svolgono su suolo pubblico"di cui all'allegato "A" della delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 04/06/2007:
- l'art. 14 del citato regolamento indica le aree vietate all'esercizio dell'attività di artista di strada in varie zone e tra queste:
- o tutti i ponti del Centro Storico ed isole, compresa l'area immediatamente antistante agli stessi;
- o tutte le calli e fondamente con larghezza inferiore a sei metri;
- o in corrispondenza dell'intersezione tra calli, fondamenta, campi, campielli, corti, vie, etc;
- o davanti alle entrate di chiese, istituti bancari, sedi delle forze dell'ordine e di pronto intervento;
- o per i suonatori e cantanti è vietato esercitare in prossimità dei pubblici esercizi di somministrazione.
- l'art. 16 prevede il rilascio mensile di un numero massimo di dieci autorizzazioni per il Centro Storico e di altrettante dieci per il "restante territorio comunale";
- l'art. 18 stabilisce l'obbligo di esibirsi nello stesso luogo senza il vincolo di spostarsi per un periodo massimo di due ore, salvo che non venga provocato disturbo alla quiete delle persone o che non si crei assembramento tale da arrecare intralcio alla viabilità.

Rispetto al caso in questione si precisa che in data 10/09/2012 con prot. n. 2012/376440 il sig. Paolo Zanarella ha chiesto l'autorizzazione per artista solista per l'esercizio di attività di suonatore su strada con pianoforte, il settore Commercio il 16/10/2012 con nota prot. n. 2012/435784 ha rilasciato allo stesso autorizzazione ad esibirsi come artista di strada con l'indicazione delle aree vietate, indicate dall'art. 14 del citato regolamento.

Da successivi approfondimenti è risultato che l'attività proposta dal sig. Paolo Zanarella con l'utilizzo di pianoforte a coda, per quanto meritevole, si configura, per tipologia di evento e soprattutto per l'entità dell'occupazione necessaria allo svolgimento dell'intrattenimento, non compatibile con la regolamentazione vigente per gli artisti di strada, trattandosi di "pubblico spettacolo".

Proprio alla luce di tale interpretazione, l'attività del sig. Zanarella Paolo può essere, quindi, inserita nell'ambito di manifestazioni approvate dall'Amministrazione Comunale.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgo cordiali saluti,

**Assessore Carla Rey**